



CONVENZIONE

tra

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, rappresentato *ope legis* dal Direttore Generale, *prof. dott. Gabriel Zuchtriegel*, nato a Weingarten (Germania) il 24.06.1981, domiciliato per la carica presso lo stesso Parco, in Via Plinio n. 4 - 80045 Pompei (NA), pec: pa-pompei@pec.cultura.gov.it (di seguito denominato Parco o anche solo PAP),

e

il **Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"**, C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, *prof. arch. Michelangelo Russo*, nato a Napoli il 26.06.1965, a tanto autorizzato con D.R. 5578 del 17.12.2021, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento, in Via Toledo n. 402 - 80134 Napoli, pec: dip.architettura@pec.unina.it (di seguito denominato DiARC);

e

la **Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"**, C.F. 00876220633, nella persona del Direttore, *prof. arch. Renata Picone*, nata a Napoli il 14.04.1964, domiciliata per la carica presso la stessa Scuola, nella Chiesa trecentesca di Donnaregina, in Vico Donnaregina n. 26 - 80138 Napoli, pec: repicone@personalepec.unina.it (di seguito denominata SSBAP);

e

la **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A.**, C.F. 05656701009, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, l'Amministratore delegato, *dott. Mario De Simoni*, domiciliato per la carica presso la stessa Società, in Via Nazionale n. 243 - 00184 Roma, pec: infoales-spa@pec.it (di seguito denominata ALES)
(collettivamente denominati le Parti)

Visto

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii, e specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le

regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;

- c) l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante “*organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;
 - il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di “*riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208*”;
 - Il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2017 (GU 10.3.17) recante “*adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura*”;
 - il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
 - lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;
 - il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, approvato con Decreto Rettorale n. 1133 del 14.4.2016 e ss.mm.ii;
 - il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio afferente al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, approvato con Decreto Rettorale n. 3922 del 18.11.2008 e ss.mm.ii;

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il Parco, ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto, “*si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l’attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell’area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello*

sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”;

- *il Parco, ai sensi dell’art. 3 del suo Statuto, “svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e*

con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte”;

- il DiARC, ai sensi dell'art. 4 del suo Regolamento di organizzazione e funzionamento, *“dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto”;*
- il DiARC, ai sensi dell'art. 3 del suo Regolamento di organizzazione e funzionamento, *“ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nel campo dell'Architettura ... Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura dell'Architettura, del piano e del progetto, a tutte le scale e secondo le molteplici competenze disciplinari e culturali, fondati sulla sintesi originale, e al contempo rigorosa, di saperi comuni alla cultura umanistica e a quella tecnico-scientifica e coordina sostiene le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente”;*
- la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 1 del suo Regolamento Didattico, afferisce direttamente al Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”;
- il DiARC si caratterizza come Dipartimento di Eccellenza per l'efficace connubio tra discipline a carattere prettamente storico e teorico ed insegnamenti di esplicito taglio operativo, con particolare attenzione agli aspetti della conoscenza, restauro architettonico e della valorizzazione del patrimonio costruito;
- la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio di Napoli forma figure di alto profilo professionale specifico nel settore della conoscenza, della tutela, del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico,

conservando un'attenzione costante tanto alla teoria che alla prassi del restauro architettonico, anche alla scala urbana e paesaggistica con una particolare attenzione alla formazione sul campo degli specializzandi;

- Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero della Cultura e, in forza del contratto rep. n. 138/2022, opera nel Parco Archeologico di Pompei Servizi svolgendo attività di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe;
- Con nota prot. n. 2821 del 17.3.2023, la prof.ssa Renata Picone, direttore della SSBAP, ha richiesto al PAP di permettere agli allievi specializzandi del primo e secondo anno della scuola *“di confrontarsi con l'esperienza in situ dei cantieri di restauro e manutenzione e delle diverse figure (restauratori, archeologi, architetti) che operano in essi nell'ambito del Parco”* e di accogliere, quindi, gli allievi della SSBAP nell'area manutenzione;
- Nell'area manutenzione del PAP operano diversi dipendenti di Ales S.p.a..

Tanto visto e premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto e impegni delle Parti)

La presente Convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di stage/tirocini formativi per gli studenti della SSBAP presso i cantieri di restauro e manutenzione presenti nel Parco.

In particolare, con la presente Convenzione, il Parco ed Ales S.p.A. si impegnano nei confronti del DiARC e della SSBAP alla realizzazione delle seguenti attività:

- Stage/tirocini formativi per gli studenti della Scuola di Specializzazione che saranno impiegati in attività relative a:
 - a) monitoraggio dell'area archeologica di Pompei con i tecnici (archeologi, architetti ed ingegneri) impiegati nel servizio di manutenzione programmata ALES, anche tramite l'analisi ed elaborazione dei modelli documentali adottati nell'ambito delle attività di monitoraggio e manutenzione ALES;

- b) esperienza diretta nei cantieri di manutenzione ALES, in relazione agli interventi da effettuarsi sia sulle superfici murarie sia sugli apparati decorativi: materiali, malte e tecniche d'esecuzione.
- Incontri/seminari tenuti dai tecnici ALES sui principi e sui metodi della manutenzione adottati a Pompei e nei siti limitrofi.

Tutte le attività svolte da ALES nei confronti dei discenti della SSBAP dovranno svilupparsi in un numero massimo di 6 giornate nell'arco di un anno e potranno coinvolgere un numero massimo di 40 discenti per giornata.

2.1 A fronte delle attività realizzate da ALES all'interno del Parco, il DiARC si impegna a consentire alla stessa società e ai suoi tecnici impegnati nelle attività relative al Parco Archeologico di Pompei di richiedere ed ottenere a titolo di test presso i laboratori dell'Università:

- a) Analisi sulla composizione su campioni di malta antica o di restauro e prove di resistenza a compressione;
- b) Analisi su caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali (es. porosità, igroscopicità, rugosità, resistenza all'usura).

Tutte le attività dedotte nel presente articolo si intendono effettuate a titolo gratuito.

Per la realizzazione di tali attività risultano bastevoli comunicazioni amministrative tra le Parti.

Art. 3 (Direzione Scientifica)

Per il Dipartimento di Architettura la responsabilità scientifica sarà in capo alla *prof.ssa Renata Picone*, professore ordinario di Restauro ICAR/19, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. 5 del 20.06.2023. Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica delle future attività sarà sostenuta dal Parco Archeologico, nella persona del *Funzionario arch. Arianna Spinosa*, in collaborazione con la struttura universitaria coinvolta nella specifica collaborazione e con Ales S.p.A., nelle persone della *dott.ssa Alessandra Faini* e del *dott. Mattia De Luca*.

Art. 4 (Durata)

La durata del presente accordo sarà di 4 (quattro) anni a partire dalla data di stipula.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

La presente Convenzione è a carattere non oneroso; si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti firmatarie del presente. La presente Convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 6 (Produzione scientifica e divulgativa)

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati concernenti i progetti in atto, sia derivanti da precedenti attività di studio e ricerca (pubblicazioni, cartografie, immagini, etc.), sia acquisiti nel corso delle attività programmate con modalità che verranno definite di volta in volta.

I risultati delle attività della presente convenzione resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione non potrà essere oggetto di esclusiva, ma sarà concordata tra le Parti stesse.

Nelle pubblicazioni dovrà essere esplicitamente specificato che le ricerche sono state eseguite nell'ambito della presente convenzione.

Art. 7 (Obblighi di riservatezza)

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti si impegnano per tutta la durata della Convenzione a:

- non divulgare le informazioni confidenziali dell'altra parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla convenzione;
- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendono dall'esecuzione della convenzione, o salvo consenso espresso dalla parte che ne abbia diritto, con ogni e qualsiasi mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, file, atti, documenti, note, disegni, immagini, schemi, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali.

Per "informazione/i confidenziale/i" si intende, ai fini della convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferito alle attività delle Parti.

Art. 8 (Responsabilità delle Parti)

Ciascuna delle Parti contraenti si impegna per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Sarà impegno del DiARC e della SSBAP fornire ai propri studenti tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, l'addestramento sui rischi specifici, sull'uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.

Art. 9 (Modifiche)

Qualsivoglia modifica alla presente Convenzione dovrà rivestire necessariamente la forma scritta.

Art. 10 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dalla Convenzione in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra Parte tramite PEC.

Ciascuna Parte si riserva, altresì, il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno degli obblighi previsti dalla medesima mediante comunicazione a mezzo PEC da notificare all'altra Parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Art. 11 (Controversie e Foro competente)

Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse. In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 12 (Registrazione)

La presente Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

per il Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

dott. Gabriel Zuchtriegel

per il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

il Direttore

prof. arch. Michelangelo Russo

**per la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio –
Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"**

Il Direttore

prof. arch. Renata Picone

per Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A.

L'Amministratore Delegato

dott. Mario De Simoni